



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

*(ai sensi della legge 190/12 e de D.lgs. 33/2013,
così come modificati alla luce del decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013 n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
e del decreto legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” (Tusp), come modificato dal decreto legislativo n. 100/2017)*

Parte speciale D del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

2019 - 2021

28 gennaio 2019

(rev. 5)

SOMMARIO

IL PIANO TRIENNALE DI SPEZIA RISORSE	5
1 PTPCT e il Modello organizzativo	5
2 Soggetti attivi nella prevenzione della corruzione e nella promozione della trasparenza	5
2.1 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).....	6
2.2 Organismo di Vigilanza e Organo Interno di Valutazione.....	6
2.3 Consiglio di Amministrazione - Organo di indirizzo politico.....	7
2.4 Referenti per la Prevenzione	7
2.5 Dipendenti e Collaboratori della Società.....	7
GESTIONE DEL RISCHIO	8
3 Approccio di gestione del rischio applicato in Spezia Risorse	8
3.1 Le fasi di elaborazione del Piano Triennale	8
3.2 Applicazione della metodologia.....	8
4 Analisi del contesto	8
4.1 Premessa.....	8
4.2 Analisi del contesto esterno (fonte Comune della Spezia)	9
4.3 Analisi del contesto interno.....	9
4.3.1 Compagine sociale	9
4.3.2 Modello Governance.....	10
4.3.3 Assemblea dei soci.....	10
4.3.4 Consiglio di Amministrazione.....	10
4.3.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	11
4.3.6 Amministratore Delegato	12
4.3.7 Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti.....	12
4.3.8 Direttore Generale.....	13
4.3.9 Deleghe e altri incarichi.....	13
4.3.10 Responsabile operativo e responsabili aziendali.....	14
5 Mappatura dei processi	15
5.1 Individuazione delle aree a rischio	15
5.2 Aree a rischio comuni e obbligatorie	15
5.3 Aree a rischio generali	16
5.4 Aree a rischio specifiche di Spezia Risorse	16

6	Valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione di Spezia Risorse	17
6.1	Metodologia di valutazione e analisi del rischio	17
6.2	Misure di mitigazione – Misure ulteriori	17
PIANO TRIENNALE - SEZIONE TRASPARENZA		20
7	Sezione Trasparenza	20
7.1	Quadro normativo	20
7.2	Ambito soggettivo di applicazione.....	21
7.3	Obblighi di trasparenza e pubblicità in Spezia Risorse spa	21
7.4	Accesso civico	22
7.4.1	Accesso civico semplice.....	22
7.4.2	Accesso civico generalizzato	23
7.4.3	Registro degli accessi.....	23
ATTIVITÀ SVOLTE IN APPLICAZIONE DEL PTPC DI SPEZIA RISORSE NEL 2018		23
8	Premessa	23
8.1	Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 2018 – Considerazioni generali.....	23
8.1.1	Stato di attuazione del PTPC	23
8.1.2	Aspetti critici dell’attuazione del PTPC.....	24
8.1.3	Ruolo del RPCT.....	24
8.1.4	Aspetti critici del ruolo del RPCT	24
8.2	Altre principali attività realizzate in tema anticorruzione e trasparenza	24
8.2.1	Segnalazioni – “whistleblowing”	24
8.2.2	Formazione	24
8.2.3	Sito istituzionale	24
8.2.4	Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)	24
8.2.5	Protocollo Società Trasparente.....	24
9	Adempimenti e scadenze in ambito PTPCT	25
10	Attività pianificate per il triennio 2019-2021	26
10.1	Attività previste per l’anno 2019.....	26
10.2	Attività previste per l’anno 2020.....	26
10.3	Attività previste per l’anno 2021.....	27
QUADRO NORMATIVO IN APPLICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE		28
11	Norme di riferimento	28
12	Finalità e obiettivi del piano triennale (PTPCT)	29

13	PTPCT e Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01	29
13.1	Premessa.....	29
13.2	Integrazione con il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01	30
14	Ambito di applicazione: Reati contro la pubblica amministrazione e malfunzionamento amministrativo	30
	ALLEGATO A	32
15	Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)	32
15.1	Contesto normativo.....	32
15.2	Definizione di whistleblowing / segnalazione.....	32
15.3	Scopo della procedura	33
15.4	Contenuto delle segnalazioni.....	33
15.5	Oggetto della segnalazione	33
15.6	Ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	34
15.7	Segnalazioni anonime	35
15.8	Modalità e destinatari della segnalazione.....	35
15.9	Verifica della fondatezza della segnalazione	35
15.10	Forme di tutela del segnalatore.....	36
15.10.1	Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalatore e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.....	36
15.10.2	Eccezioni all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalatore	36
15.10.3	Divieto di discriminazione nei confronti del segnalatore.....	37
15.10.4	Sanzioni in caso di adozione di misure discriminatorie verso il segnalatore.....	37
15.11	Responsabilità del segnalatore.....	37
15.12	Altri aspetti non regolamentati dalla procedura	38
	ALLEGATO B	39
16	Reati in tema di corruzione	39
	ALLEGATO C	44
17	Principi di gestione del rischio	44

IL PIANO TRIENNALE DI SPEZIA RISORSE

1 PTPCT e il Modello organizzativo

Spezia Risorse Spa (“Spezia Risorse”), società in controllo pubblico partecipata dall’Amministrazione Comunale di La Spezia per il 60% del capitale sociale, adotta il presente *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza* (di seguito PTPCTT o anche “Piano”) per gli anni 2019-2021.

Il Piano triennale è finalizzato all’analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all’interno della Società stessa, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività necessarie a tale scopo da realizzarsi nel corso di tre anni.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Parte speciale D s’integra con il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 (modello 231) e sostituisce la *Parte Speciale D - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati - Piano di Prevenzione della Corruzione* del 29.1.2016.

In Spezia Risorse sono pertanto parte integrante del Piano triennale:

- la Parte Generale del Modello 231 di Spezia Risorse
- la Parte Speciale A - Metodologie di mappatura e di valutazione delle aree di rischio
- la Parte Speciale B - Analisi preliminare delle funzioni a rischio (Mappatura delle aree sensibili)
- la Parte Speciale C - Mappatura dei processi sensibili
- la Parte Speciale D - Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che consiste nel presente documento
- il Codice Etico e di Comportamento
- e le Procedure applicabili.

La finalità che si prefissa la Società è che il Piano sia uno strumento di sensibilizzazione del personale e dei collaboratori, in modo tale da evitare il rischio di comportamenti corruttivi a danno della Società e dell’ente pubblico controllante e da stimolare la ricerca di ulteriori margini di efficienza nella gestione del servizio pubblico.

Con l’attuazione della compliance ex D.Lgs. 231/01, Spezia Risorse aveva già adottato nel 2013 (rev. 0 del 14.06.2013) un Modello 231 per la prevenzione dei reati presupposto previsti dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Con il presente documento Spezia Risorse ha esteso la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti i reati considerati dalla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, in merito all’attività di pubblico servizio svolta e ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita a dipendenti di Spezia Risorse per trarne un vantaggio privato.

L’impegno di Spezia Risorse nella prevenzione della corruzione si attua sostanzialmente ne:

- la nomina e l’attribuzione di responsabilità al Responsabile della prevenzione della corruzione e altri soggetti aziendali coinvolti,
- l’approvazione, diffusione e applicazione del presente Piano di prevenzione della corruzione (riferimenti normativi e contenuto minimo, la struttura del Piano, il monitoraggio e riesame del Piano, obblighi informativi vs. la PA vigilante).

Il Piano è trasmesso al Comune di La Spezia (amministrazione vigilante), dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale della Società

2 Soggetti attivi nella prevenzione della corruzione e nella promozione della trasparenza

Spezia Risorse impegna tutti gli organi sociali, i responsabili e i dipendenti della Società, come di seguito individuati e per le parti di loro competenza, all'ottemperanza ai contenuti presenti nel presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2.1 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, ha previsto di unificare nella stessa figura i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza in quella oggi denominata **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** (qualora esistano obiettive difficoltà organizzative, è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e RT), con il compito di vigilare sull'attuazione effettiva delle misure di anticorruzione, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Spezia Risorse è Massimo De Rose, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 22.12.2015.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) propone al Consiglio di Amministrazione di Spezia Risorse Spa, entro il 31 gennaio di ogni anno, per approvazione e/o aggiornamento, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il triennio decorrente da quell'anno.

Al fine di una maggiore trasparenza, della conformità a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e di attuare un'efficace strategia anticorruzione, la società Spezia Risorse Spa provvede alla pubblicazione integrale e fedele sul proprio sito web del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) è chiamato a:

- verificare l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità, nonché a proporre la modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività non trascurabili;
- predisporre il piano di formazione per il personale;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione.

Nella veste di Responsabile della Trasparenza il RPCT costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della Corruzione, denominata "Società trasparente". In tale veste ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento della sezione Trasparenza al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione), all'O.I.V., all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai Responsabili degli uffici interni competenti.

2.2 Organismo di Vigilanza e Organo Interno di Valutazione

Il ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV) di Spezia Risorse è stato affidato a Riccardo Ricci, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 05.02.2015.

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RCPT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Quest'ultimo, ad avviso dell'ANAC, è destinatario delle funzioni degli Organismi interni di valutazione (O.I.V.) (art. 1 co. 8 bis della L. 190/2012), - i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente", quali:

- la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione
- la funzione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT
- il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza
- il potere di richiedere informazioni al RPCT e di effettuare audizioni di dipendenti.

2.3 Consiglio di Amministrazione - Organo di indirizzo politico

Il Consiglio di Amministrazione, quale "Organo di indirizzo politico" dovrà adottare le seguenti azioni funzionali al PTPC:

- approvare e mettere efficacemente in atto il PTPC e i suoi aggiornamenti.
- adottare tutti gli atti che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.4 Referenti per la Prevenzione

Il referente per la Prevenzione è al 31.12.18 è unico nella persona del dr. Alessandro Merciarì, nominato in data 22.04.16. Nel corso dell'anno è venuta meno la nomina della dr.ssa Sara Serafino a seguito di sue intervenute dimissioni.

In ogni caso, i "Referenti per la Prevenzione" sono identificati nei servizi e negli uffici della Società dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e nominati, in tale veste, dal RPCT. Essi:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), affinché possa avere elementi e possa monitorare l'attività svolta;
- partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio;
- propongono misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice etico e di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel PTPCT.

2.5 Dipendenti e Collaboratori della Società

Tutti i soggetti della Società con cui è in corso un rapporto di lavoro subordinato ("Dipendenti") o un rapporto di lavoro a termine ("Collaboratori"):

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;

- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile¹;
- segnalano casi di conflitto di interessi;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- segnalano le situazioni di illecito.

GESTIONE DEL RISCHIO

3 Approccio di gestione del rischio applicato in Spezia Risorse

3.1 Le fasi di elaborazione del Piano Triennale

La predisposizione del presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si articola nelle seguenti fasi:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno (cap. 4);
- b) la mappatura dei processi su tutte le aree di rischio (cap. 5);
- c) la valutazione del rischio (già trattata nel modello 231) (Cap. 6);
- d) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione (Cap. 10);
- e) il trattamento del rischio (§ 6.2);
- f) la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Cap. 10).

3.2 Applicazione della metodologia

Il rispetto dei principi generali sulla gestione del rischio è funzionale al rafforzamento dell'efficacia dei PTPCT e delle misure di prevenzione. Pur in assenza, nel testo della l. 190/2012 di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo citato, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio², i cui principi sono riportati nell'ALLEGATO C.

Secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, art. 1 co. 5 il PTPCT «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio». Pertanto, il PTPCT non è «un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione»³.

4 Analisi del contesto

¹ Vedi § 0 ALLEGATO A

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità.

² Determinazione ANAC n.12, pag. 14.

³ PNA, All. 1, par. B.1, pag. 11.

4.1 Premessa

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co.9 della legge n.190/2012 e dall'art. 6 co.2 del dlgs. n. 231/2001, Spezia Risorse spa effettua un'analisi del contesto (esterno ed interno) e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi, nonché al fine di prendere coscienza della completezza o lacunosità del sistema di deleghe e procure societarie.

La prima attività è consistita ovviamente nella raccolta e successiva analisi della documentazione utile alla completa comprensione del contesto societario, a partire dall'organigramma, fino ad analizzare le singole procedure e il sistema di deleghe a supporto, nonché il sistema sanzionatorio esistente e alla relativa applicazione. Nella fase di mappatura dei processi, propedeutica risulta l'individuazione degli input e degli output di ciascun processo, identificando le diverse unità organizzative coinvolte negli stessi.

Tenendo in considerazione anche le mappature precedenti, si è proceduto a una mappatura dei processi aziendali, analizzandone le relative procedure e/o prassi operative e le corrispondenti funzioni aziendali coinvolte, anche alla luce dei fattori di mitigazione del rischio concernenti ciascun processo (Presenza adeguati controlli e tracciabilità, responsabilità definite, esistenza di deleghe e procure, segregazione delle funzioni).

Dopo tale attività è stato possibile individuare le aree maggiormente a rischio.

4.2 Analisi del contesto esterno (fonte Comune della Spezia)

Come per i Piani triennali degli anni precedenti e in quanto validamente mutuabile ed estendibile in ragione della coincidenza del territorio in cui opera Spezia Risorse, viene qui riportato l'analisi del contesto esterno riportato sul "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del comune della spezia - Triennio 2019 – 2021":

Il contesto esterno incide sulla definizione degli obiettivi del presente PTPCT. Al riguardo si richiama e si conferma l'analisi di contesto esterno del PTPCT 2018 – 2020 condotta nel rispetto di quanto disposto dai vari PNA succedutisi nel tempo (PNA 2013, 2015, 2016, 2017, 2018). Il rischio corruttivo all'interno dell'Ente infatti può essere potenzialmente influenzato, almeno in parte, dalle specificità dell'ambiente in cui l'Ente opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, oltre che per via delle caratteristiche organizzative interne all'Ente stesso.

Si confermano quindi le diverse problematiche del "territorio spezzino" considerate nei PTPCT precedenti, nell'ambito delle dinamiche demografiche evidenziate nell'aggiornamento annuale del DUP (Documento Unico di Programmazione). Si tratta in particolare di problematiche potenzialmente in grado, almeno in parte, di incidere sul rischio corruttivo di processo, legate al fatto che il territorio del Comune della Spezia è talvolta crocevia di traffici di droga tra le regioni del nord e del sud dell'Europa, di immigrazione illegale e di conseguenti tentativi di infiltrazioni mafiose e di eventi corruttivi. A ciò si aggiungono l'emergenza legata all'accoglienza dei rifugiati e la gestione dei rifiuti connessa alla discarica della frazione di Pitelli che è stata oggetto, nel passato, di indagini della magistratura relative ad ipotesi di reati di disastro ambientale nell'ambito di un sistema di corruzione.

Infine, sono da considerare anche le ripercussioni sociali conseguenti a ripetute crisi economiche per cui aumenta progressivamente la popolazione richiedente aiuti economici ai Comuni del territorio e agli Enti di beneficenza.

4.3 Analisi del contesto interno

4.3.1 Compagine sociale

Spezia Risorse S.p.A. è una società con capitale sociale di € 1.000.000,00 partecipata per il 60% dal Comune di La Spezia, il 20% dal socio privato Ge.Fi.l. Gestione Finanza Locale S.p.A. e il restante 20% da un altro socio privato I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l.. Spezia Risorse S.p.A. è pertanto una società controllata da un ente pubblico che svolge il ruolo di "Amministrazione Vigilante".

4.3.2 Modello Governance

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo (*governance*) cosiddetto “*tradizionale*”. In relazione a questa scelta, lo Statuto di Spezia Risorse prevede i seguenti organi societari e cariche sociali:

- l'Assemblea degli Azionisti,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- l'Amministratore Delegato,
- il Collegio Sindacale,
- Il Direttore Generale se all'uopo nominato.

Il modello di governance e l'assetto organizzativo di Spezia Risorse è funzionale al perseguimento della missione affidata dall'Amministrazione Vigilante, ai valori riportati sul Codice etico della Società e alle risorse messe a disposizione.

4.3.3 Assemblea dei soci

In posizione apicale della governance si colloca l'Assemblea dei soci di Spezia Risorse, momento nel quale si manifesta la capacità volitiva dell'azionista e nel quale la dialettica proprietaria determina le scelte decisive per la realizzazione degli interessi aziendali.

L'Assemblea ordinaria, oltre al compito e potere di determinare gli indirizzi strategici della Società per il conseguimento delle finalità da essa perseguite, spetta e compete di:

- approvare il bilancio e la destinazione degli utili;
- nominare e revocare gli amministratori nei limiti attribuiti dallo Statuto;
- nominare il Collegio Sindacale e il suo Presidente nel rispetto delle norme espresse nello statuto;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci e i livelli massimi di compenso per Presidente, Amministratore Delegato ed eventuale Direttore Generale
- approvare e modificare il regolamento assembleare;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dallo statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria è competente per deliberare:

- sulle modifiche da apportare allo statuto;
- sulla nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuitagli dalla legge e dallo statuto.

4.3.4 Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo Stato prevede che possa essere composto da un numero dispari di amministratori compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, ivi inclusi il Presidente e i consiglieri nominati direttamente dal Comune della Spezia.

Il Consiglio di Amministrazione ha cambiato composizione nel corso del 2018, fino al 28.5.18 era così composto:

- il Presidente Davide Stretti (su indicazione del Comune di La Spezia),
- l'Amministratore Delegato Oscar Giannoni (su indicazione di ICA S.r.l),
- il Consigliere Andrea Natale (su indicazione del Comune di La Spezia),
- il Consigliere Francesca Saccomanni (su indicazione del Comune di La Spezia),
- il Consigliere Vittorio Bracco (su indicazione di Ge.Fi.L. S.p.A.),

Dal 29.5.18 il Consiglio di Amministrazione di Spezia Risorse è composto da:

- il Presidente Anna Rosa Caruso (su indicazione del Comune di La Spezia),
- l'Amministratore Delegato Andrea Natale (su indicazione del Comune di La Spezia),
- il Consigliere Davide Stretti (su indicazione del Comune di La Spezia),
- il Consigliere Margherita Sapia (su indicazione di ICA S.r.l),
- il Consigliere Vittorio Bracco (su indicazione di Ge.Fi.L. S.p.A.)

che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Il Comune della Spezia ha diritto di procedere alla nomina diretta, alla revoca e alla sostituzione, in ogni momento ed in qualsiasi caso, di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione degli Enti Pubblici Locali Soci. I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea senza la partecipazione degli Enti Locali Soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- l'approvazione del budget annuale e dei piani di investimento in attuazione degli indirizzi strategici definiti dall'Assemblea;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato, dell'eventuale Direttore Generale e l'attribuzione dei relativi poteri;
- la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e Amministratore Delegato e all'uopo del Direttore Generale;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie nonché lo spostamento della sede legale della società nell'ambito del territorio del Comune della Spezia;
- l'approvazione e/o modifiche rilevanti all'architettura informatica per la gestione della riscossione delle entrate comunali;
- la stipula di contratti e disciplinari di affidamenti di servizi con i Comuni;
- la stipula, la modifica e risoluzione di contratti e convenzioni, inerenti l'oggetto sociale e comunque necessari allo svolgimento delle attività della società che determinino impegni di spesa per la Società eccedenti i limiti di spesa concessi all'Amministratore Delegato per ogni singolo contratto o convenzione;
- l'autorizzazione alle operazioni finanziarie, attive e passive, a breve e a medio termine, in genere e in particolare a stipulare contratti di locazione finanziaria di beni mobili;
- l'iscrizione di ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti ricevuti;
- la richiesta ad istituti bancari o assicurativi del rilascio di fidejussioni a garanzia dell'adempimento di obbligazioni della società.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce periodicamente della propria attività ai Soci Pubblici Enti Locali

Per gli aspetti connessi agli adempimenti anticorruzione, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale e dei flussi informativi predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- pubblicano i dati di cui all'art. 14 co.1 lettere da a) ad f) del D.Lgs. 33/2013, ad eccezione di coloro che svolgono i propri incarichi a titolo gratuito.

4.3.5 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente di Spezia Risorse è attribuita la rappresentanza della società ("legale rappresentante"), sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e rilasciare la relativa procura al Legale individuato; compete al Presidente la convocazione del consiglio, la presidenza e la direzione delle riunioni, il controllo sulla redazione dei verbali e delle relative sottoscrizioni; egli inoltre, per conto dell'intero consiglio, provvede a

convocare l'assemblea dei soci, ne presiede le assise, fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 18 dello Statuto, ne controlla il regolare svolgimento nonché la verbalizzazione delle decisioni e le sottoscrizioni.

Inoltre spetta al Presidente:

- controllare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'attività degli organi societari diversi dal Consiglio di Amministrazione;
- curare i rapporti istituzionali con enti pubblici, associazioni di categoria, enti ed organismi nazionali, nonché con operatori di settore;
- definire, congiuntamente all'Amministratore Delegato il piano occupazionale annuale;
- effettuare, congiuntamente all'Amministratore Delegato, la nomina dei dirigenti, dei quadri e le assunzioni.

4.3.6 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato di Spezia Risorse è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne definisce il compenso, i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria della società.

Attualmente spetta all'Amministratore Delegato:

- attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- riscuotere crediti, sovvenzioni, mandati di qualsiasi natura ed entità, somme comunque dovute alla Società, sia per capitali che per interessi ed accessori, sia da privati che da Pubbliche Amministrazioni ed Istituti bancari, rilasciandone ampia e definitiva quietanza liberatoria;
- definire, congiuntamente al Presidente, il piano occupazionale annuale;
- effettuare, congiuntamente al Presidente, la nomina dei dirigenti, dei quadri e le assunzioni;
- formalizzare lettere di autorizzazione ad Istituti bancari per bonifici relativi a pagamenti di fatture e di retribuzioni da lavoro subordinato prestato dal personale dipendente, nonché effettuare la trattenuta di assegni di conto corrente per pagamenti di ogni natura;
- stipulare, modificare e risolvere contratti e convenzioni, comunque inerenti all'oggetto sociale e necessari allo svolgimento delle attività della Società, che determinino impegni di spesa per la Società per importi non superiori a € 75.000,00 per ogni singolo rapporto;
- instaurare nell'interesse della società rapporti di consulenza con esperti e/o professionisti esterni di durata non superiore a dodici mesi e per importi non superiori a € 50.000 (cinquantamila/00) per ogni singolo rapporto;
- compiere, avuto riguardo alle responsabilità connesse al rispetto delle leggi e delle disposizioni delle Pubbliche Autorità, ogni atto necessario e/o opportuno per la corretta e tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti richiesti in materia civile, penale, tributaria ed amministrativa;
- assumere ogni iniziativa organizzativa, inclusa la capacità di emettere disposizioni vincolanti per il personale della Società;
- sovrintendere l'attività di riscossione forzata disponendo gli incarichi ai legali per il procedimento di ingiunzione ed anche per l'eventuale esecuzione coattiva;
- nominare procuratori, generali e speciali, per determinate categorie di atti o per singoli atti, nell'ambito dei poteri di propria competenza sopra elencati

Infine, all'unanimità, il Consiglio approva i compensi per Amministratori e Sindaci nelle misure stabilite dall'Assemblea dei Soci.

4.3.7 Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti

Il Collegio Sindacale di Spezia Risorse è composto da tre sindaci effettivi:

- D.ssa Luciana Pittameglio,

- Dr. Roberto Tregrosso,
- Dr. Andrea Monselesan
- e due sindaci supplenti

in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Tutti i membri del Collegio sindacale sono scelti tra il registro dei revisori contabili; il Comune della Spezia ha diritto di procedere alla nomina di due sindaci effettivi e di uno dei sindaci supplenti; i sindaci nominati dal Comune possono essere revocati soltanto da questo.

Il controllo contabile è stato affidato al Rag. Franco Alberto Bucchioni, nominato Revisore Legale dei Conti di Spezia Risorse dall'assemblea dei soci del 12.03.2018 per gli esercizi contabili 2017 - 2018 - 2019.

4.3.8 Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale del quale stabilisce poteri, attribuzioni e compensi; nell'assetto organizzativo attuale non è stato nominato un direttore generale e ferme restando le attribuzioni, i poteri e le competenze del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione non ha nominato il Direttore Generale.

4.3.9 Deleghe e altri incarichi

Con riferimento all'attribuzione di poteri e deleghe, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire:

Disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato:

a) la delega ad operare sui conti correnti presso gli Istituti bancari, Istituti finanziari ed Amministrazioni postali, disponendo operazioni di deposito e prelievo nei limiti delle disponibilità e/o dei fidi preventivamente concordati ed ottenuti e, in particolare, ritirare o comunque utilizzare, con le modalità che venissero eventualmente prescritte, assegni, lettere di credito ecc. presso Istituti bancari, sia in Italia che all'estero, con facoltà di rilasciare ampia e liberatoria quietanza per tutte le somme di pertinenza della Società che venissero versate o accreditate per qualsiasi titolo; ritirare, girare per l'incasso e protestare assegni, effetti cambiari, vaglia bancari, postali e telegrafici, warrants, traveller's chèques ecc.

b) il potere di stipulare contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi che siano esito di procedure aperte ex D.Lgs. 50/2016 la cui bandizione con relativo oggetto, durata e importo a base di gara siano stati preventivamente deliberati dal Consiglio.

Sono state altresì attribuite ai sigg. Massimo De Rose e Alessandro Merciarì procure ad hoc.

A Massimo De Rose sono state assegnate le seguenti procedure:

- Sottoscrizione di atti riguardanti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione.
- Svolgere il ruolo di "Responsabile di procedimento" per gli atti di cui sopra,
- Svolgere il ruolo di "Mediatore tributario",
- Rappresentare la Società in fase di contenzioso tributario.

Ad Alessandro Merciarì sono state assegnate le seguenti procedure:

- Sottoscrizione di atti riguardanti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

- Svolgere il ruolo di “Responsabile di procedimento” per gli atti di cui sopra,
- Rappresentare la Società in fase di contenzioso tributario.

4.3.10 Responsabile operativo e responsabili aziendali

Fino al 21.11.18, ferme restando le attribuzioni, i poteri e le competenze del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell’Amministratore Delegato, la gestione dell’attività corrente della società necessaria al perseguimento dell’oggetto sociale è stata affidata al Responsabile Operativo che coordina tre Aree Organizzative ciascuna assegnata ad un rispettivo Responsabile; di seguito:

Area operativa che comprende le attività di:

- o Gestione e coordinamento servizi e personale
- o Organizzazione, controllo di gestione interno e sistemi
- o Contratti e rapporti con i fornitori
- o Rapporti con Enti committenti

L’area Operativa è stata affidata a Massimo De Rose.

Area Servizi Entrate che comprende le attività di:

- o Gestione entrate tributarie ed extra tributarie

Il ruolo di Responsabile dell’Area Servizi Entrate è affidato ad Alessandro Merciarì.

Area Servizi Amministrativi che comprende le attività di :

- o Amministrazione, contabilità, reporting e bilancio
- o Adempimenti contrattuali con fornitori
- o Contenzioso.

Il ruolo di Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi è affidato a Sara Serafino.

Dal 22.11.18, e a seguito dell’uscita dai ruoli aziendali della Dott.ssa Sara Serafino e nelle more del piano occupazionale di cui si dovrà dotare la Società, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato i seguenti ruoli e responsabilità:

a) **Responsabile Operativo** – Massimo De Rose

Responsabilità:

- Gestione e coordinamento servizi e personale;
- Organizzazione, controllo di gestione interno e sistemi;
- Contratti e rapporti con fornitori;
- Rapporti con enti committenti;
- Amministrazione, contabilità, reporting e bilancio;
- Riscossioni e riversamento agli enti;
- Amministrazione del personale;
- Verifica adempimenti contrattuali con fornitori;
- Rapporti con studi professionali esterni;
- Responsabilità in materia di relazioni sindacali;
- Responsabilità in materia di “trattamento dati e privacy”;
- Responsabile Prevenzione Corruzione;
- Responsabile della Trasparenza;
- Mediatore Tributario;
- Responsabilità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Segretariato e supporto organi amministrativi e sociali;

- Supporto in materia di relazioni sindacali.

b) **Responsabile Servizi Entrate** – Alessandro Merciarì

Responsabilità:

- Servizi gestione entrate tributarie ed extratributarie;
- Progetti strategici per recupero evasione ed allargamento base imponibile;
- Regolamenti comunali delle entrate;
- Contenzioso tributario;
- Responsabilità procedimenti in materia tributaria ed extratributaria;
- Responsabilità contenzioso e rapporti con studi professionali esterni.

5 Mappatura dei processi

5.1 Individuazione delle aree a rischio

A seguito dell'analisi del contesto aziendale, attraverso una mappatura dei rischi sono state individuate le aree e i processi potenzialmente più esposti a rischio corruzione, prestando particolare attenzione a quelle che il PNA individua come aree comuni e obbligatorie; a ciascun processo è stato assegnato un grado di rischio e un eventuale piano d'intervento ai fini preventivi. Per "gestione del rischio" si è inteso l'insieme delle attività atte a tenere sotto controllo l'organizzazione aziendale. Per l'individuazione delle aree di rischio si è ovviamente preso come riferimento la Matrice dei Rischi allegata al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, che quantifica i rischi residui anche in ordine ai reati rilevanti ex l. 190/2012 e alla quale espressamente si rinvia per un quadro di maggior dettaglio.

La procedura seguita per la valutazione si è basata sulla raccolta delle informazioni sulle situazioni lavorative presenti che possono comportare rischi di commissione d'illeciti e di "cattiva" amministrazione.

La Parte speciale C - "Mappatura dei processi sensibili" del Modello Organizzativo fornisce un elenco delle aree e dei processi aziendali a rischio reato 231, nonché a presidio di quanto disposto dalla L.190/12, e una loro mappatura in riferimento ai reati di maggior rischio di commissione emerse in una prima ricognizione condotta nella Parte Speciale B.

5.2 Aree a rischio comuni e obbligatorie

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, "l'individuazione delle aree a rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione". Il PNA, ispirandosi a quanto disposto dal comma 16 dell'art. 1 della l. 190/2012 (ritenuto espressamente applicabile anche agli enti di diritto privato a controllo pubblico), elenca alcune Aree di rischio comuni e obbligatorie, tra le quali rientrano:

- acquisizione e progressione del personale (comprensiva, oltre al reclutamento, anche delle progressioni di carriera e degli incarichi di collaborazione);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto immediato e diretto per il destinatario;

- area di rischio contratti pubblici (di recente introduzione in luogo dell'Area affidamento di lavori, servizi e forniture precedentemente prevista dal legislatore, anche per consentire una definizione che ricompredesse non solo la fase dell'affidamento ma anche quella dell'esecuzione del contratto).

5.3 Aree a rischio generali

In aggiunta, con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ANAC ha sottolineato l'importanza di prestare particolare attenzione a determinate aree che, sebbene non siano espressamente previste quali obbligatorie, sono comunque riconducibili ad un alto livello di probabilità di eventi di corruzione. Tali aree, chiamate Aree Generali, sono:

- gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso

5.4 Aree a rischio specifiche di Spezia Risorse

Tenendo in considerazione le predette aree comuni e obbligatorie e le aree generali, all'esito dell'analisi dei processi aziendali di Spezia Risorse, e quindi anche alla luce della natura dell'attività effettivamente svolta dalla Società, sono state pertanto mappate le seguenti attività sensibili come più specificatamente a rischio corruzione:

- 1) Gestione delle entrate,
- 2) Controllo sulle entrate,
- 3) Gestione dei ricorsi e del contenzioso nell'attività di gestione delle entrate,
- 4) Indizione e svolgimento di gare o di altre procedure di acquisto e di affidamento finalizzate all'attribuzione di commesse per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi,
- 5) Affidamento d'incarichi professionali di consulenza,
- 6) Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con l'Autorità Pubbliche per il rilascio / ottenimento / rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni.
- 7) Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con gli Enti Pubblici (ASL, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Garante per la privacy, ecc.) anche in sede di verifiche, ispezioni, accertamenti e procedimenti sanzionatori,
- 8) Invio di documentazione tramite supporti informatici a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione,
- 9) Richiesta e gestione di erogazioni pubbliche,
- 10) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es.: civili, tributari, penali, giuslavoristici, amministrativi, ecc.) nomina dei legali e coordinamento delle attività (contenzioso non connesso all'attività di riscossione),
- 11) Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con l'Autorità Vigilanza (AVCP, Garante Privacy). in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti e richieste dati,
- 12) Predisposizione del bilancio o di documenti contabili e di reporting. Previsionali di bilancio
- 13) Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale riguardo le verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio,
- 14) Svolgimento di operazioni straordinarie,
- 15) Gestione e controllo della sicurezza delle attività svolte all'esterno della sede aziendale (affissione pubblicitaria e rilevazioni sul territorio) e all'interno,
- 16) Attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere proposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), in concerto con l’Organismo di Vigilanza e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

6 Valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione di Spezia Risorse

6.1 Metodologia di valutazione e analisi del rischio

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. L’analisi del rischio è stata condotta, per ciascun processo / area a rischio, secondo l’approccio riportato nel modello Organizzativo di Spezia Risorse:

- Parte Speciale A - Metodologie di mappatura e di valutazione delle aree di rischio
- Parte Speciale B - Analisi preliminare delle funzioni a rischio (Mappatura delle aree sensibili)
- Parte Speciale C - Mappatura dei processi sensibili,

a cui si rimanda.

6.2 Misure di mitigazione – Misure ulteriori

In linea con il quadro normativo sopra delineato, Spezia Risorse spa ha adottato misure ulteriori – progettate, sostenibili e verificabili, come ribadito dalla determinazione ANAC 12/2015 - utili a prevenire il rischio di corruzione nel contesto specifico dell’ente e la cui applicazione è resa obbligatoria dall’introduzione nel PTPC.

In qualità di società partecipata in controllo pubblico, Spezia Risorse spa, coerentemente con le linee guida emanate dall’ANAC con determinazione 8/2015, ha adottato le seguenti misure di prevenzione della corruzione, in coordinamento con il Modello 231.

A. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione: in relazione alle modalità che hanno portato all’individuazione e alla gestione dei rischi sopra indicati;

B. Sistema di controllo interno e flussi informativi verso gli organi di controllo: il sistema dei controlli di Spezia Risorse spa è caratterizzato dall’attività congiunta e coordinata del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01 e del Collegio Sindacale, che procedono ad un costante scambio reciproco di flussi informativi, report, a monitoraggi ed audit congiunti, nonché a riunioni periodiche finalizzate anche alla condivisione di valutazioni circa l’adeguatezza delle misure adottate.

C. Codice etico e di comportamento: Spezia Risorse spa ha adottato un Codice etico e di comportamento (“Codice etico”) (aggiornamento: C.d.A. del 30 gennaio 2017) il cui scopo è di definire in modo inconfutabile i parametri di comportamento richiesti ed il sistema sanzionatorio per la loro violazione. Il Codice etico è stato soggetto ad aggiornamento per essere, per le parti applicabili, in linea con le indicazioni del D.P.R. n. 62/2013, anche in funzione delle indicazioni in materia anticorruzione.

In questo senso il Codice etico costituisce parte integrante del presente Piano Triennale e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01.

Sono previste regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità, anche in funzione della programmazione di future iniziative di formazione.

Spezia Risorse spa estende l'osservanza del Codice etico anche ai collaboratori esterni, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi.

La responsabilità di vigilare sulla sua applicazione, diffusione e la responsabilità di applicare i criteri e le norme di condotta contenute nel Codice ricade su tutto il personale aziendale.

Va tenuto preliminarmente presente che, oltre alle fattispecie rilevanti ai fini della L.190/2012, Spezia Risorse spa, in ottemperanza alle indicazioni dell'A.Na.C⁴, valuta anche quelle ipotesi di "corruzione atipiche" che, pur non essendo penalmente rilevanti, sono comunque idonee ad assumere rilevanza ai fini del PTCP, in quanto idonee a violare i principi costituzionalmente tutelati di correttezza dell'azione amministrativa, cioè espressione di un malfunzionamento della Società o un danno alla sua immagine o all'immagine della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite ("cattiva amministrazione" o "mala administration").

D. Trasparenza

In riferimento alle misure adottate in materia di trasparenza si rinvia al successivo § 7 - Sezione Trasparenza.

E. Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali di cui al D. Lgs. 39/2013

È previsto che la Società verifichi la sussistenza di eventuali condizioni ostative e situazioni di incompatibilità in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, così come definiti dall'art. 1 co.2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, ovvero "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Cause ostative al conferimento di incarichi per gli amministratori sono:

- condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3 co.1 lett. d);
- nomina come componente di organo politico di livello regionale e locale (art. 7).

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono le seguenti:

- incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art. 9);
- incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 11);
- incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali" (art. 13);
- nomine nel settore sanitario (art. 14 co.1 e 2 lett. a) e c)).

L'art. 11 co. 8 del d.lgs. 175/2016 aggiunge inoltre che: "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori".

⁴ Determinazione n. 12 dell'ANAC del 28 ottobre 2015.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 che sancisce un'incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Spezia Risorse spa, nell'attribuzione di nuovi incarichi, adotta ogni misura atta ad assicurare che:

- a. nell'atto di conferimento dell'incarico siano inserite le condizioni ostative al conferimento del medesimo, nonché le cause di incompatibilità;
- b. il soggetto interessato renda dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 (che sono specificamente elencate all'interno della dichiarazione e non semplicemente richiamate mediante rinvio alla normativa in parola) all'atto del conferimento dell'incarico.
- c. sia effettuata dal RPCT, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne allo società un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni^[1]
- d. gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e di amministratore e le predette dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet della Società.

Nel caso di attribuzione di incarichi agli amministratori, proposta o effettuata dalle PA controllanti, le verifiche sulle inconfiribilità sono svolte dalle medesime.

F. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001)

In virtù di quanto disposto dall'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, Spezia Risorse spa adotta le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della società stessa. Pertanto garantisce che:

- a. nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della predetta causa ostativa;
- c. sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

G. Gestione del personale

G1. Formazione del personale

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Spezia Risorse elabora un piano di formazione in tema di prevenzione repressione della corruzione e dell'illegalità.

G2 . Rotazione degli incarichi e del personale o misure alternative

Dato il contesto interno, Spezia Risorse ha valutato di non applicare la rotazione degli incarichi, volendo così dare preminenza all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità delle azioni affidate alla Società dall'Amministrazione Vigilante e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Difatti il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di non adottare misure di rotazione, valutando che le medesime:

- comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

^[1] Cfr. Delibera Anac n. 833 del 3 agosto 2016

- potrebbero comportare la sottrazione di profili professionali infungibili, con la conseguenza che – data la limitatezza della dotazione organica – non si reputa opportuno disperdere capacità professionalità specialistiche e avviare onerosi percorsi formativi del personale eventualmente soggetto a rotazione.

Il presente PTPC, esclude pertanto, almeno per il prossimo triennio, una rotazione programmata degli incarichi e del personale assegnato alle aree a rischio, che, data la natura delle attività affidate alla Società, possano solo scaturire da un processo complessivo di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse che non è stato ancora valutato necessario avviare. Solo laddove sussista una possibilità di rotazione oggettiva e motivata da un accertato rischio connesso, la Società ne perseguirà l'adozione.

D'altro canto Spezia Risorse spa adotta misure “alternative” di controllo e di monitoraggio sui processi a maggior rischio, quale la distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”), evitando di lasciare la responsabilità di singoli processi a un unico dipendente, con attribuzione a soggetti diversi di compiti di: a) svolgere istruttorie ed accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

H. Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower): si rinvia a quanto esposto in ALLEGATO A.

I. Monitoraggio del PTPCT e delle misure

Nel capitolo “Pianificazione triennale del PTPCT” sono individuate le modalità, la periodicità e le relative responsabilità del monitoraggio della applicazione e dell'efficacia del PTPCT e delle misure. I risultati dei monitoraggi sono riportati all'interno del PTPCT e della Relazione annuale del RPCT.

I1. Monitoraggio PTPCT

Il monitoraggio del PTPC riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura e rivedere l'analisi e la ponderazione del rischio e i criteri applicati.

I2. Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure si attua anche tramite verifiche infrannuali al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

Inoltre il monitoraggio potrà essere condotto in coerenza con le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, a cura dell'OdV in coordinamento con il RPCT, valutando ogni altra modalità, tecnica e frequenza di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

PIANO TRIENNALE - SEZIONE TRASPARENZA

7 Sezione Trasparenza

7.1 Quadro normativo

In attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 35 della Legge n. 190/2012, è stato applicato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 (GU n.80 del 5 aprile 2013) “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che definisce la trasparenza come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1). La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, costituendo dunque metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente delle decisioni della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo è stato ulteriormente chiarito e integrato con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'art. 2 bis co.2 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che gli enti di diritto privato in controllo pubblico, siano soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza previsti per la pubblica amministrazione, in quanto compatibili. Così la trasparenza, quanto agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, deve essere assicurata sia sull'attività sia sull'organizzazione. A differenza di quanto previsto dal precedente art. 11, co. 2 del d.lgs. 33/2013, oggi abrogato, la trasparenza cui sono tenuti gli enti privati in controllo pubblico non è più limitata all'attività di pubblico interesse, scelta da ricondurre alla penetrante incisività dell'influenza esercitata dalle amministrazioni pubbliche su tutte le scelte della società (finanziamento maggioritario dell'attività e nomina dei componenti degli organi di indirizzo o di amministrazione).

Ai fini dell'attuazione del d.lgs. 33/2013, Spezia Risorse spa, adotta pertanto in un'apposita sezione del documento integrativo del modello 231, le misure di trasparenza, attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza (comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016), assicura l'esercizio dell'accesso civico e generalizzato e istituisce nel proprio sito web una sezione denominata "Società trasparente".

In questa apposita sezione sono quindi individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità con indicazione dei nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli c.d. "ulteriori" individuati da Spezia Risorse spa, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali (art. 1, co. 9 lett. f) l. 190/2012 e art. 7 bis, co.3 d.lgs. 33/2013).

Il mancato rispetto degli obiettivi legati alla trasparenza potrà essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato del RPCT e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza.

7.2 Ambito soggettivo di applicazione

L'art. 2 bis, comma 2, come introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone che la medesima disciplina dettata dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni sia applicata, "*in quanto compatibile*", anche a "*società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. 175/2016*" e disciplina le disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione. Tale disciplina regola quindi anche la trasparenza di Spezia Risorse spa.

7.3 Obblighi di trasparenza e pubblicità in Spezia Risorse spa

Pertanto, poiché ente di diritto privato in controllo pubblico, la Società è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013, pubblicando dati, documenti e informazioni relativi alla sua organizzazione e attività esercitata. In generale è tenuta a:

- la pubblicazione dei dati previsti dalle normative applicabili, limitatamente alle c.d. attività di pubblico interesse;
- la realizzazione della sezione "Trasparenza" nel proprio sito internet;
- il controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- l'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini.

In ottemperanza all'art. 24 del d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", Spezia Risorse spa dovrà assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013; ai sensi dell'art. 19 è soggetta a specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, saranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 22,co.4, 46 e 47, co.2 del d.lgs. 33/2013.

Gli obblighi introdotti riguardano:

- a) i provvedimenti in cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale;
- b) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie, in cui sono fissati, per Spezia Risorse spa, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- c) i provvedimenti in cui Spezia Risorse spa recepisce gli obiettivi di cui al punto b).

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15 bis "Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate"; Spezia Risorse spa pubblicherà quindi entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali e per i due anni successivi alla loro cessazione:

- 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- 2) il curriculum vitae;
- 3) i compensi;
- 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

7.4 Accesso civico

Il d.lgs. 97/2016 ha affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e nell'aver considerato nell'ambito soggettivo di applicazione anche enti interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro.

La sezione trasparenza di Spezia Risorse spa, quindi, definisce le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato. In base all'art. 2 co. 1 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, è disciplinata la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti da Spezia Risorse spa, garantita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti. Spezia Risorse spa, è tenuta pertanto a pubblicare on line all'interno del proprio sito – garantendone così il relativo accesso civico - dati e documenti detenuti relativamente all'organizzazione e alle attività svolte, che non siano già oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione richiesti in tema di trasparenza.

Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013; in particolari casi, appositamente valutati da Spezia Risorse spa, sarà possibile negare l'accesso a tutela di interessi pubblici e privati; quanto a questi ultimi, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali".

7.4.1 Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice concerne dati, documenti e informazioni che sono soggetti a pubblicazione obbligatoria, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il diritto di accesso civico semplice può essere esercitato nei modi e con i limiti previsti dagli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. La richiesta di accesso civico è presentata al RPCT ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpc.speziarisorse@gmail.com
speziarisorse@pec.it

7.4.2 Accesso civico generalizzato

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd. "generalizzato", caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". A tali fini è quindi disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice").

Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d. FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.

Spezia Risorse spa lo applica in materia di attività di pubblico interesse: entrate tributarie ed extratributarie (Tasi, Tari, Tares, Imu, Ici, Tia, Cimp, affissioni, Cosap, concessioni cimiteriali e lux votivae, oneri di urbanizzazione, sanzioni polizia municipale).

7.4.3 Registro degli accessi

Spezia Risorse ha costituito un *Registro degli accessi* (art. 5, co.2, d.lgs. n. 33/2013 e Linee guida A.N.AC . - Delibera n. 1309/2016) che sottopone ad aggiornamento trimestrale.

Nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di accesso agli atti, le ultime fanno riferimento al 2016.

ATTIVITÀ SVOLTE IN APPLICAZIONE DEL PTPC DI SPEZIA RISORSE NEL 2018

8 Premessa

Vengono qui riproposte

- le "Considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e sul ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)" riportate sulla "Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" del 2018
- e le altre principali attività realizzate sul tema anticorruzione e trasparenza.

8.1 Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 2018 – Considerazioni generali

8.1.1 Stato di attuazione del PTPC

L'RPCT ha ricoperto il ruolo e svolto le attività indicate nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ha relazionato periodicamente il Consiglio di Amministrazione della Società dell'andamento delle attività di applicazione del Piano. Non si sono rilevati accadimenti a rischio corruzione o di "cattiva amministrazione".

8.1.2 Aspetti critici dell'attuazione del PTPC

Il PTPC 2018- 2020 di Speziarisorse è stato attuato solo parzialmente a causa dello slittamento al 2019 della prevista revisione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/01, comprendente la parte inerente la mappatura e valutazione dei rischi in quanto comune e integrata con il PTPC. Le cause sono da rilevarsi nel ridotto organico e nel forte assorbimento della struttura nelle attività ordinarie.

8.1.3 Ruolo del RPCT

L'RPCT è stato sempre in contatto con i responsabili di settore nominati per l'attuazione del Piano (PTPC). Si è coordinato con l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni e la pianificazione di attività di interesse e di competenza comune. L'RPCT ha gestito la casella di posta elettronica dedicata a cui non sono pervenute segnalazioni di illeciti o irregolarità.

8.1.4 Aspetti critici del ruolo del RPCT

Gli aspetti critici sono gli stessi evidenziati nella relazione del RPCT degli anni precedenti. La società in oggetto è di piccole dimensioni, per cui la sovrapposizione dell'incarico di RPCT con il ruolo di Direttore operativo comporta una concentrazione di mansioni e di incombenze su un unico referente.

8.2 Altre principali attività realizzate in tema anticorruzione e trasparenza

8.2.1 Segnalazioni – “whistleblowing”

All'indirizzo email rpc.speziarisorse@gmail.com destinato alle segnalazioni al RPC non sono pervenute segnalazioni d'illeciti.

All'RPC non sono state comunicate segnalazioni giunte all'indirizzo email org.vigilanza.speziarisorse@gmail.com da parte dell'Organismo di Vigilanza.

8.2.2 Formazione

Come da pianificazione biennale si è tenuto a novembre 2018 un corso di formazione *in house* della durata di ore 2 circa, sugli adempimenti della normativa anticorruzione e della trasparenza indirizzata ai Dipendenti con la presenza del Presidente del CdA.

Al termine del corso i partecipanti sono stati sottoposti a una verifica di apprendimento che ha dato per tutti risultati positivi.

8.2.3 Sito istituzionale

Nel corso del 2018 è stato garantito l'aggiornamento e il monitoraggio della pubblicazione dei dati previsti ex D.Lgs. 33/2013 e in ottemperanza ad altre normative.

8.2.4 Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

E' stata definitivamente confermata l'impostazione proposta da Anac di far coincidere la figura dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) con l'Organismo di Vigilanza (OdV) nella persona del Dr. Riccardo Ricci che ha perfezionato l'iscrizione nell'“Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione”.

8.2.5 Protocollo Società Trasparente

Nel corso del 2018 sono state ulteriormente perfezionate le prassi di pubblicazione sul sito che hanno portato all'adozione della procedura denominata "Protocollo Società Trasparente". L'RPCT rileva che gli obblighi di trasparenza sono stati rispettati e nel corso dei monitoraggi non si sono rilevate inadempienze. Non si segnalano difficoltà nel reperimento dei dati da sottoporre a pubblicazione.

9 Adempimenti e scadenze in ambito PTPCT

Gli adempimenti fondamentali per procedere all'adozione e la messa in opera del PTPCT sono⁵:

- a) Entro il **30 novembre** di ogni anno ciascun responsabile di servizio, trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è presente il rischio di corruzione, indicando, nel caso, le concrete misure da adottare per contrastare il rischio rilevato;
- b) Entro il **15 dicembre** il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sulla scorta delle indicazioni raccolte dai responsabili di servizio e degli uffici, elabora e/o aggiorna il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, recante l'indicazione delle risorse strumentali occorrenti per la relativa attuazione e ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
- c) Entro il **31 dicembre** la proposta di PTPCT è pubblicata sul sito internet della Società per essere sottoposta a una procedura di partecipazione da parte degli stakeholder della Società.
- d) Entro il **31 gennaio** dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il "Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione e della Trasparenza" per l'anno e il triennio successivo.
- e) Il **PTPCT** approvato è **trasmesso all'Amministrazione Controllante** e pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale della Società in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Trasparenza" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- f) Nella medesima sottosezione del sito è pubblicata, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), entro il **15 gennaio** di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente;
- g) L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) entro il 31 marzo di ciascun anno tramite la sottoscrizione del "Documento di attestazione per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici", attesta che:
 - La società ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente/Società trasparente";
 - La società ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
 - la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 ("Griglia di rilevazione") rispetto a quanto pubblicato sul sito della società/ente.
- h) Il Piano Triennale può essere **modificato** anche **in corso d'anno**, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), quando siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ovvero quando intervengano mutamenti organizzativi, modifiche non marginali in ordine all'attività o si rappresenti l'opportunità di integrare le originarie previsioni del piano del piano.

⁵ Gli adempimenti in oggetto saranno totalmente messi in atto dall'approvazione del Piano Triennale per il 2017-2019 di Spezia Risorse.

10 Attività pianificate per il triennio 2019-2021

10.1 Attività previste per l'anno 2019

Spezia Risorse ha pianificato per l'anno 2019 le seguenti attività anticorruzione:

- Costituzione del “Gruppo di lavoro anticorruzione e trasparenza” con finalità di supporto al RPCT nell’attuazione dei compiti assegnati e nell’attuazione delle misure di prevenzione e di monitoraggio previste dal PTTPC.
- Nomina del referente interno per l’Accesso civico.
- Aggiornamento del Modello di gestione, organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01, integrato con i reati previsti dalla Legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e della mappatura dei rischi.
- Monitoraggio dell’effettiva attuazione delle misure di trattamento del rischio.
- Definizione delle procedure di monitoraggio sull’applicazione del PTTPC - calendario di dettaglio della pianificazione dei singoli controlli.
- Valutazione dell’opportunità di aggiornamento del Codice etico e di comportamento anche a seguito dell’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.
- Definizione dei flussi informativi verso Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e verso l’Organismo di Vigilanza e degli obblighi d’informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
- Valutazione delle procedure in essere e la necessità di aggiornamento e di integrazioni procedurali.

Spezia Risorse ha pianificato per l'anno 2019 le seguenti attività volte alla trasparenza:

- Aggiornamento della pubblicazione dei dati previsti ex D.Lgs. 33/2013.
- Monitoraggio della pubblicazione dei dati previsti e applicazione del sistema di monitoraggio.
- Formazione del personale addetto agli adempimenti in ambito anticorruzione.
- Verificare l’effettività degli adempimenti volti ad assicurare l’accesso civico.
- Valutazione dell’efficacia del flusso di dati al Responsabile della trasparenza necessari alla pubblicazione.

10.2 Attività previste per l'anno 2020

Spezia Risorse ha pianificato per l'anno 2020 le seguenti attività anticorruzione:

- Rivedere e aggiornare la mappatura dei rischi. Revisione delle misure di trattamento del rischio.
- Aggiornamento obiettivi di prevenzione della corruzione.
- Valutazione dell’efficacia delle procedure di monitoraggio sull’applicazione del PTTPC.
- Eventuali azioni correttive delle misure di gestione del rischio previste dal PTTPC.
- Valutazione dei flussi informativi verso Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e verso l’Organismo di Vigilanza.

- Erogazione di formazione sull'evoluzione normativa e sull'impianto regolamentare interno.

Spezia Risorse ha pianificato per l'anno 2020 le seguenti attività volte alla trasparenza:

- Aggiornamento della pubblicazione dei dati previsti ex D.Lgs. 33/2013.
- Monitoraggio della pubblicazione dei dati previsti e applicazione del sistema di monitoraggio.
- Formazione del personale addetto agli adempimenti.
- Verificare l'effettività degli adempimenti volti ad assicurare l'accesso civico

10.3 Attività previste per l'anno 2021

Spezia Risorse ha pianificato per l'anno 2021 le seguenti attività anticorruzione:

- Analisi attività ed esiti delle attività svolte nel corso del triennio 2019-2021.
- Perfezionamento procedure attuate.
- Valutazione triennale delle attività anticorruzione.

Spezia Risorse ha pianificato per l'anno 2021 le seguenti attività volte alla trasparenza:

- Analisi attività ed esiti delle attività svolte nel corso del triennio 2019-2021.
- Perfezionamento monitoraggi, procedure e flussi.
- Valutazione triennale delle attività di trasparenza e integrità.

QUADRO NORMATIVO IN APPLICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

11 Norme di riferimento

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato predisposto in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione) che nel corso del 2016 è stata significativamente modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) n. 1/2013 e linee di Indirizzo emanate dalla Commissione per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.);
- D.Lgs. 235/2012 Testo Unico sulle incompatibilità e i divieti di ricoprire cariche elettive e di governo;
- D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che nel corso del 2016 è stato significativamente modificato dal precitato D.Lgs. n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".;
- D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), dettante la modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico
- Delibera 11.09.2013 n. 72 - CiVIT Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e relativi allegati;
- Circolare n. 1/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, c. d "Circolare D'Alia";
- Orientamento n. 39/2014 A.N.AC.;
- Determinazione A.N.AC. n°8 del 17 giugno 2015, destinata in modo specifico alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati,
- Determinazione A.N.AC. n° 12 del 28 ottobre 2015 ("Aggiornamento 2015 del PNA"),
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- D. Lgs. n. 175/2016 del 19/08/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ("Legge Madia – Riforma delle società partecipate").
- Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016, Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

- Delibera A.N.A.C. n. 1134 del in data 8/11/2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

12 Finalità e obiettivi del piano triennale (PTPCT)

L'obiettivo del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 2018-2020 ("PTPCT") è di prevenire, integrando il modello 231, il rischio di fenomeni di corruzione e di illegalità nell'attività amministrativa della Società, in coerenza con le finalità della L. 190/2012.

Come da indicazioni A.N.A.C., **il concetto di corruzione va inteso in senso lato comprendendo anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, esercita abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.**

Il PTPCT è quindi un documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, e rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa e ai tempi per l'applicazione di ciascuna misura. È importante quindi che sia integrato e coordinato con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione adottati all'interno della società.

Il PTPCT ha la funzione di:

- fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- creare altresì un collegamento tra corruzione – trasparenza nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

L'adozione del PTPCT costituisce quindi un'importante occasione per l'affermazione del "buon amministrare" e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità.

L'art. 1, comma 9 della legge 190/2012, ne indica le finalità e i contenuti:

- a) individuare le attività ove è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio da corruzione;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano, nonché a proporre integrazioni e modifiche dello stesso, ove ritenuto opportuno;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra Spezia Risorse Spa e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

13 PTPCT e Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

13.1 Premessa

⁶ Si veda Parte speciale B e C del Modello Organizzativo.

Il PNA⁷ ha previsto che gli enti dotati di modelli 231 per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, inclusi negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, possono far leva su di essi e integrarli ai sensi della L. 190/2012; le suddette parti denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicati sul sito istituzionale.

13.2 Integrazione con il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Per quanto riguarda l'adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, con la riforma della L. 190/2012 ad opera del D.Lgs. 97/2016, il legislatore prende una nuova posizione sulla correlazione tra Modello ex D.Lgs. 231/2001 e PTPCT.

Il comma 2 bis inserito all'art. 1 L. 190/2012 enuncia, infatti, che: *“Il Piano nazionale anticorruzione (...) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione”.*

Al punto 3.1.1. della Delibera A.N.AC. n. 1134, le “Linee Guida” si esprimono come segue: *“(...) le società integrano il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.*

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Il co. 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.

Le società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

14 Ambito di applicazione: Reati contro la pubblica amministrazione e malfunzionamento amministrativo

⁷ Si veda allegato 1 del PNA “1 “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione” che indica il contenuto minimo che devono avere i modelli 231 integrati al PTPCT.

Il codice penale disciplina i delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione prevedendo al Capo I quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-335bis) e al Capo II quelli dei privati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 336-356).

In questo senso sono stati presi in considerazione i reati indicati nel Capo I, Titolo II del Codice penale ovvero quei reati, altrimenti indicati dalla legge 190/12, che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dalla Società e rintracciabili in alcuni reati del Capo II, Titolo II del Codice penale.

Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, **il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato** e includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, **situazioni in cui** – a prescindere dalla rilevanza penale – **venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.**

In virtù di quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012, nel Libro II, Titolo II, Capo I codice penale e in considerazione della realtà operativa propria della Società, le figure di delitti in danno della Pubblica Amministrazione che possono assumere rilievo in quanto commesse da soggetti appartenenti a Spezia Risorse spa sono individuate nelle fattispecie di reato come riportato nell' ALLEGATO B.

ALLEGATO A

15 Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

15.1 Contesto normativo

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli illeciti nell'ambito delle attività della Pubblica Amministrazione, nell'interesse della sua integrità.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ("Legge Severino") ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis.1, nell'ambito del d.lgs. 165/2001 ("TUPI – Testo Unico del Pubblico Impiego"), rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "*whistleblowing*" (fischiaccio).

E' stata successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2017 la cd. cosiddetta legge sul "whistleblowing" (L. 30 novembre 2017, n. 179), ovvero la disciplina volta a tutelare i lavoratori dipendenti che segnalano irregolarità ed abusi di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro, rubricata come "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

La legge migliora l'impianto previsto nell'articolo 1 comma 51 della legge Severino (legge n.190/12) **già applicata agli enti pubblici**, nelle cui file s'inseriscono **ora anche gli enti di diritto privato sottoposti al controllo della cosa pubblica** (art. 54 bis, comma 2 del d.lgs. 165/01) e che apre anche al settore privato, intervenendo sulla nullità di ogni atto discriminatorio o con il reintegro in caso di licenziamento.

Prima che la L. n. 179/17 entrasse in vigore e pur non rientrando Spezia Risorse nell'ambito di applicazione del precedente art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, poiché non assimilabile nel novero delle amministrazioni pubbliche, si era già conformata alle indicazioni dell'A.N.A.C. 8: "*In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del modello "di cui al d.lgs. n. 231/2001", di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti "Linee guida"*". Spezia Risorse si è trovata ad applicare e anticipare in parte le indicazioni della nuova normativa.

In questo senso il Codice Etico e di Comportamento di Spezia Risorse, che, nel sancire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei Destinatari e dei Dipendenti, prevede l'obbligo di segnalare situazioni d'illecito, all'interno della Società, di cui siano venuti a conoscenza.

15.2 Definizione di whistleblowing / segnalazione

Nella presente procedura, con l'espressione "whistleblower" o "segnalatore" si fa riferimento al dipendente o al soggetto esterno che segnala, agli organi legittimati a intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse della Società.

La segnalazione (o whistleblowing), nell'ambito di un'Amministrazione pubblica o, come nel caso di Spezia Risorse, di un Ente di diritto privato in controllo pubblico, è un atto di manifestazione di senso civico,

⁸ "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" - Determinazione n.6 del 28 aprile 2015.

attraverso cui il segnalatore contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli all'Ente di appartenenza.

15.3 Scopo della procedura

La presente procedura è volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il segnalatore qualora sia dipendente della Società.

S'intendono rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto da parte dei dipendenti, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, la procedura fornisce indicazioni operative al segnalatore circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela previste dall'ordinamento.

15.4 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

15.5 Oggetto della segnalazione

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

Ad avviso dell'A.N.AC., le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Quindi secondo le valutazioni dell'Autorità, le tipologie di condotte che possono essere oggetto di segnalazione sono quindi più ampie delle ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari (disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale) e includono anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, anche l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto nel Piano nazionale anticorruzione di

A.N.AC., volti a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Spezia Risorse, inoltre richiede di segnalare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- poste in essere in violazione del Codice etico e di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale concreto alla Società;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente, purché connesso all'attività della Società; o che rechino pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti.

La segnalazione non deve riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni / istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

15.6 Ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni propria fase (dalla ricezione, alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione o l'A.N.AC. dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rivelata «senza il suo consenso», sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Solo se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità può essere rivelata, ove la sua conoscenza sia «assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato».

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'A.N.AC. ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi, all'interno delle amministrazioni, con l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La norma, invero, indica che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC., «riferisca al proprio superiore gerarchico». Ad avviso dell'Autorità, nell'interpretare il disposto normativo si deve tener conto anzitutto del fatto che, a livello amministrativo, il sistema di prevenzione della corruzione fa perno sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione: egli è da considerare quale soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.

Occorre, in secondo luogo, tener conto che in amministrazioni con organizzazioni complesse gli uffici e i relativi livelli gerarchici sono molteplici con le conseguenti criticità organizzative nella realizzazione di un efficace sistema di tutela dell'identità dei segnalanti. Tenuto conto della *ratio* della norma, del ruolo e delle responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della necessità di non aggravare le amministrazioni con eccessivi vincoli organizzativi, in attesa di un intervento legislativo in tal senso, l'Autorità ritiene altamente auspicabile che le amministrazioni e gli enti prevedano che le segnalazioni vengano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, le amministrazioni sono tenute ad introdurre nei Codici di comportamento (adottati ai sensi dell'art. 54, co. 5, del citato d.lgs. 165/2001) forme di responsabilità specifica sia in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione sia nei confronti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni e che fanno parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo ristretto a ciò dedicato.

15.7 Segnalazioni anonime

Sono accettate anche segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, solo qualora esse siano relative a fatti di particolare gravità e con contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, verificabile e – ove possibile – supportato da elementi probatori, a tutela del denunciato, sufficientemente circostanziate e caratterizzate dall'indicazione di precisi elementi fattuali.

Le segnalazioni anonime anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti.

15.8 Modalità e destinatari della segnalazione

La segnalazione può essere indirizzata:

- a) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Spezia Risorse.
- b) al Responsabile di Servizio/ ufficio .

Nell'ipotesi sub b), la segnalazione deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione al quale è affidata, in via riservata, la sua protocollazione e registrazione; il ricevente deve altresì dare notizia dell'avvenuto inoltro al RPC all'autore della segnalazione.

Qualora il segnalatore rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato **rpc.speziarisorse@gmail.com** . In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- b) a mezzo del servizio postale; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" e sia indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

15.9 Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture interne e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui soggetti verificatori pubblici quali il Comando dei Vigili Urbani o soggetti privati esercenti attività di controllo aziendale o auditing).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che in seduta congiunta esamineranno il caso presentato dal RPC e provvederanno a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile Operativo e al Responsabile del Servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) a far adottare alle strutture competenti (uffici che si occupano di personale e di IT) gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

15.10 Forme di tutela del segnalatore

15.10.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalatore e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 54-bis comma 3 del d.lgs. 165/2001: *“L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.”*

Art. 54-bis comma 4 del d.lgs. 165/2001: *“La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni..”* Le segnalazioni non possono essere oggetto del diritto di accesso agli atti amministrativi.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del segnalatore è, inoltre, sottratta al diritto di accesso. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione.

15.10.2 Eccezioni all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalatore

L'identità del segnalante può essere rivelata nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), come previsto dall'art. 54 bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.

La tutela non trova applicazione, in sostanza, nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

Poiché l'accertamento delle intenzioni del segnalante è complesso, l'Autorità (A.N.AC.) ritiene che, secondo i principi generali, debba sempre presumersi la buona fede, salvo che non sia del tutto evidente che il segnalante nutra interessi particolari e specifici alla denuncia, tali da far ritenere che la sua condotta sia dettata da dolo o colpa grave. In ogni caso, qualora nel corso dell'accertamento dei fatti denunciati dovessero emergere elementi idonei a dimostrare che il segnalante ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le tutele previste all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (ivi inclusa la garanzia della riservatezza dell'identità) cessano i propri effetti.

15.10.3 Divieto di discriminazione nei confronti del segnalatore

Nei confronti del dipendente che esegue una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Società.

Il dipendente, che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Consiglio di Amministrazione,
- b) al Collegio Sindacale,
- c) e al Responsabile Operativo e al Responsabile del Servizio di appartenenza dell'autore della presunta discriminazione.

Gli organi societari lettere a) e b), con il supporto del Responsabile Operativo, valuteranno tempestivamente l'opportunità / necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

15.10.4 Sanzioni in caso di adozione di misure discriminatorie verso il segnalatore

Art. 54-bis comma 6 del d.lgs. 165/2001: *“Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.”*

15.11 Responsabilità del segnalatore

Art. 54-bis comma 7 del d.lgs. 165/2001: *Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.”*

Art. 54-bis comma 8 del d.lgs. 165/2001: *“Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.”*

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalatore nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo

scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

15.12 Altri aspetti non regolamentati dalla procedura

Per quanto non regolamentato dalla normativa applicabile e dalla presente procedura, Spezia Risorse -e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione faranno riferimento alle “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”

ALLEGATO B

16 Reati in tema di corruzione

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso il funzionamento dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versa, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché in questa fattispecie il privato subisce la condotta intimidatoria del Pubblico Ufficiale.

Artt. 318, 319, 320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni (art. 318 c.p.).

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. (art. 319 c.p.)”

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. (art. 320 c.p.)”

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell' Incaricato del Pubblico Servizio.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è una novità sia nel sistema della responsabilità penale delle persone fisiche sia in quello della responsabilità da reato degli enti e le due innovazioni sono collegate. L'introduzione dell'art. 319-quater C.P. consegue alla scomposizione dell'originariamente unitaria condotta di concussione in due fattispecie distinte sul piano della condotta, dei soggetti attivi e della risposta sanzionatoria.

Prima della legge 190 del 2012, la concussione, declinata nelle forme della costrizione e dell'induzione, non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della condotta illecita del pubblico agente. Il legislatore ha circoscritto la concussione alla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Nell'ipotesi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, invece, è punito anche il privato, pur se con una sanzione sensibilmente inferiore a quella prevista per il pubblico agente (reclusione fino a tre anni a fronte della reclusione da tre a otto anni prevista per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). È indubbio che sulla scelta del legislatore di punire il privato indotto a dare o promettere utilità abbiano influito le raccomandazioni internazionali.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni . La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.

Può dunque integrare il delitto in parola l'omessa astensione di un membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall'art. 13 del Codice degli Appalti richiama l'art. 326 c.p.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

Art. 334 c.p. - sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Il presupposto delle condotte ivi sanzionate è rappresentato dall'atto di sequestro del bene avvenuto nel corso di un procedimento penale o disposto dall'autorità amministrativa. Si ritengono esclusi il sequestro conservativo, quello giudiziario e i pignoramenti. Per quanto riguarda il procedimento penale vi rientrano poi il sequestro probatorio e quello preventivo.

Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Il delitto è **colposo** quindi si richiede da un lato l'inosservanza da parte del sequestrato e dall'altro l'assenza nel custode della volontà di concorrere nel fatto di chi ha sottratto o danneggiato il bene, diversamente sarebbe infatti punibile ex art. 334. Qualora poi il custode abbia previsto il verificarsi della conseguenza tipica, pur non avendola voluta produrre, sussiste l'aggravante della colpa cosciente ex art. 61, n. 3.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all'art. 346 bis c.p., rubricato "traffico di influenze illecite".

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

ALLEGATO C

17 Principi di gestione del rischio

I principi e indicazioni della gestione del rischio si rivolgono non solo ai RPCT ma anche a tutti i soggetti chiamati, a vario titolo, a partecipare attivamente alla predisposizione dei PTPCT. È importante che si comprendano i principi e la metodologia del processo di gestione del rischio, avendo cura che l'implementazione degli strumenti tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'amministrazione⁹.

Ai fini di una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio, Spezia Risorse tiene conto dei principi di risk management ¹⁰ qui di seguito indicati, in gran parte già contenuti nell'allegato 6 del PNA¹¹.

La gestione del rischio di corruzione:

- a) è condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
- b) è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma supporta concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e interessa tutti i livelli organizzativi;
- c) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. L'attuazione delle misure previste nel PTPCT è uno degli elementi di valutazione per quanto possibile e nei limiti delle responsabilità attribuite, del personale della Società;
- d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;
- e) implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, il RPCT e il personale apicale;
- f) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno in cui opera la Società
- g) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- h) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- i) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

⁹ Vedi nota 4.

¹⁰ Determinazione ANAC n.12, pag. 14.

¹¹ Il PNA attuale ha raccomandato una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica cfr. PNA, All. 1par. B.1.1, p. 13 e B.1.2, p. 23.